

## TABELLA A

allegata al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero degli affari esteri

- a) la violazione dell'art. 3 del presente codice corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 13, comma 3, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- b) la violazione dell'art. 4 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- c) le violazioni dell'art. 5, commi 1, 3 e 6 corrispondono all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 13, comma 3, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri, ovvero ancora, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 13, comma 4, lett. i) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- d) la violazione dell'art. 5, comma 2 integra la fattispecie disciplinare di cui all'art. 13, comma 3, lett. g) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- e) la violazione dell'art. 5, comma 4 costituisce una violazione della specifica norma di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, corrispondente all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 3, lett. a) in combinato disposto – in quanto di “particolare gravità” - con quella prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 13, comma 4, lett. i) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- f) la violazione dell'art. 6 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 13, comma 3, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 13, comma 4, lett. i) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- g) la violazione dell'art. 7 corrisponde alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) e b) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- h) la violazione dell'art. 8, comma 3 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 13, comma 3, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri, ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 13, comma 4, lett. i) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- i) la violazione dell'art. 9 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 13, comma 3, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri, ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 13, comma 4, lett. i) del vigente CCNL Comparto Ministeri;
- j) la violazione dell'art. 10 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del vigente CCNL Comparto Ministeri, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze aggravanti.

## TABELLA B

allegata al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero degli affari esteri

- a) la violazione dell'art. 3 del presente codice corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 9, comma 4, lett. e) ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 9, comma 8, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- b) la violazione dell'art. 4 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- c) le violazioni dell'art. 5, commi 1, 3 e 6 corrispondono all'infrazione disciplinare di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 9, comma 8, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 9, comma 8, lett. g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- d) la violazione dell'art. 5, comma 2 corrisponde alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 9, comma 8, lett. c) del vigente CCNL personale dirigente Area I ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 9, comma 8, lett. g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- e) la violazione dell'art. 5, comma 4 costituisce una violazione della specifica norma di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, corrispondente all'infrazione disciplinare di cui all'art. 9, comma 8, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I in combinato disposto – in quanto di “particolare gravità” - con quella prevista dall'art. 9, comma 4, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 9, comma 8, lett. g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- f) la violazione dell'art. 6, corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 9, comma 4, lett. a), ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 9, comma 8, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I, ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 9, comma 8, lett. g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- g) la violazione dell'art. 7 corrisponde alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 9, comma 4, lett. a), b) e g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- h) la violazione dell'art. 8, comma 3 corrisponde alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) e g), ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 9, comma 8, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I, ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 9, comma 8, lett. g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- i) la violazione dell'art. 9 corrisponde all'infrazione disciplinare di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I, ovvero, nei casi di particolare gravità, a quella prevista dall'art. 9, comma 8, lett. a) del vigente CCNL personale dirigente Area I, ovvero, in caso di danno grave conseguito all'Amministrazione o a terzi a causa della violazione, a quella di cui all'art. 9, comma 8, lett. g) del vigente CCNL personale dirigente Area I;
- j) la violazione dell'art. 10 corrisponde alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) e h) del vigente CCNL personale dirigente Area I, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze aggravanti.

## TABELLA C

allegata al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero degli affari esteri

- a) la violazione dell'art. 3 del presente codice è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 79 o all'art. 80, comma 3, lett. c) o, nei casi di particolare gravità, all'art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- b) la violazione dell'art. 4 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 79 o all'art. 80, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- c) le violazioni dell'art. 5, commi 1, 3 e 6 sono riconducibili alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 79 o all'art. 80, comma 3, lett. c) o e) o, nei casi di particolare gravità, all'art. 81, comma 2, lett. a) o c) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- d) la violazione dell'art. 5, comma 2 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 79 o all'art. 80, comma 3, lett. c) o, nei casi di particolare gravità, all'art. 81, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- e) la violazione dell'art. 5, comma 4 costituisce una violazione della specifica norma di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ed è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 80, comma 3, lett. e) o all'art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957 in combinato disposto – nei casi aventi “carattere di particolare gravità” - con quella prevista dall'art. 80, comma 3, lett. e) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- f) la violazione dell'art. 6 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 80, comma 3, lett. c) o all'art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957 in combinato disposto – nei casi aventi “carattere di particolare gravità” - con quella prevista dall'art. 80, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- g) la violazione dell'art. 7 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 79 o all'art. 80, comma 3, lett. c) o f) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- h) la violazione dell'art. 8, comma 3 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 80, comma 3, lett. c) o f) del d.P.R. n. 3 del 1957 ovvero, in caso di particolare gravità o di grave danno causato dal comportamento realizzato, all'infrazione di cui all'art. 81, comma 2, lett. a) o d) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- i) la violazione dell'art. 9 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 80, comma 3, lett. a) o b) ovvero, nei casi di particolare gravità, all'art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;
- j) la violazione dell'art. 10 è riconducibile alle infrazioni disciplinari di cui all'art. 79 o all'art. 80, comma 3, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957, fatta salva l'applicazione di eventuali circostanze aggravanti.